

# avv. BENEDETTO GRAZIOSI

VIA DEI MILLE, 7/2 – 40121 BOLOGNA – TEL. 051.247945 – FAX 051.4219981

www.studiograziosi.com - P.IVA 00825250376 - C.F. GRZ BDT 42L31 A944E

Avv. BENEDETTO GRAZIOSI  
benedetto.graziosi@studiograziosi.com

Avv. GIACOMO GRAZIOSI  
giacomo.graziosi@studiograziosi.com

Avv. CAMILLA MANCUSO  
camilla.mancuso@studiograziosi.com

Avv. CARLO DALLA VECCHIA  
carlo.dallavecchia@studiograziosi.com

Bologna, 31 luglio 2012

DD/47

Ordine degli Architetti di Rimini /  
Comune di RIMINI

*Raccomandata a.r.*  
*Anticipata via pec e mail a:*  
*protocollo.generale@pec.comune.rimini.it*  
*sindaco@comune.rimini.it*

Ill.mo  
Sindaco  
del Comune di Rimini  
Piazza Cavour n. 27

47921 RIMINI (RN)

Scrivo la presente a nome dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini, per significare quanto appresso.

L'Ordine ha comunicato fin dall'anno 2010 ed ha poi nuovamente comunicato nel 2011 la terna di membri da esso prescelti, ai fini della nomina dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. Ciò ha fatto su richiesta e formale interpello di codesto Comune che dichiarava di volersi avvalere, per la nomina della CQAP, della procedura a "mezzo terne" disciplinata dall'art. 18 Reg. Ed.

L'Ordine ha individuato e trasmesso la terna di professionisti da essa giudicati idonei sulla base dei titoli e competenze professionali indicate dalla Regione (DGR 1676/08) e recepite dal Comune (Reg. Ed. art. 18) come necessarie per farvi parte.

E' stato pertanto con sconcerto e viva sorpresa che lo scorso 24.7, l'Ordine ha appreso dalla nota prot. 105550 di codesta Amministrazione:

./.

- a) che la Giunta aveva deciso di introdurre quali requisiti per la nomina nella CQAP una serie di nuovi, specifici ed ulteriori requisiti professionali, denominati "*aree tematiche*", caratterizzate ciascuna da un "cumulo" inscindibile di competenze individuate dalla stessa Giunta, ignote a qualunque fonte normativa; in esse compaiono competenze e professionalità non previste e talora non consentite dalla disciplina vigente rispetto ai compiti della CQAP;
- b) che la Giunta aveva stabilito che ciascun membro della CQAP dovesse soddisfare "*integralmente*" almeno una delle aree tematiche *ibride* così individuate;
- c) che la Giunta aveva valutato le "terne" richieste ed ottenute nel 2011 alla luce del nuovo sistema delle "*aree tematiche*" e valutato non idonea l'intera terna fornita dall'Ordine degli Architetti;
- d) che i nomi contenuti in altre terne erano state viceversa ritenuti idonei, tra cui quello di un Geometra indicato dal relativo Collegio;
- e) che i membri non nominati mediante le "terne" sarebbero stati coperti mediante una selezione pubblica, sempre sulla base dei criteri delle "*aree tematiche*".

La sequenza di atti ed iniziative comunali appare peraltro patentemente illegittima e gravemente lesiva.

E' chiaro *in primis* che il Comune non poteva, senza violare i più elementari canoni dell'azione amministrativa, valutare inidonee le terne di *curricula* richiesti, tra gli altri, all'Ordine degli Architetti, sulla base di sotto-criteri e sotto-requisiti professionali posti successivamente all'apertura della procedura ed alla ricezione delle terne e candidature in esse contenute. Con una patente inversione dei canoni che presiedono alle procedure comparative.

E' evidente inoltre che, alla luce della vigente e nota legislazione in materia, non era la Giunta a potere unilateralmente integrare e modificare i requisiti per la nomina della CQAP, mediante la creazione delle citate "*aree tematiche*". Tale competenza poteva essere esercitata unicamente con le forme tipiche previste dalla legge,

e cioè mediante una formale modifica al Regolamento Edilizio, od una integrazione al RUE tutt'ora in attesa (da oltre un anno) della prescritta approvazione.

Da ultimo non può non accennarsi che le stesse "aree tematiche" sono state configurate in modo non legittimo, allo scopo di consentire l'ingresso a soggetti (quali i geometri) che sono per legge incompetenti nelle materie in cui la CQAP deve esercitare le proprie competenze.

Tanto premesso si diffida la scrivente Amministrazione a volere senza ritardo procedere all'annullamento in via di autotutela di tutti gli atti indicati, e nelle more del perfezionamento di tale procedura, a volere immediatamente sospendere l'efficacia della procedura pubblica di selezione, secondo il potere cautelare tipico di cui alla l. n. 241/90.

Si assegna a tal fine un termine di dieci giorni, trascorso il quale si procederà presso le competenti autorità.

Distinti saluti.

  
(avv. Benedetto Graziosi)

  
(avv. Giacomo Graziosi)